



Comune di Campagnola Emilia

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2012

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. del

In vigore dal _____

INDICE

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari**
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**
- Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**
- Art. 5 - Immobili utilizzati dagli Enti non commerciali**
- Art. 6 - Incentivi per l'attività di controllo**
- Art. 7 - Differimento dei versamenti**
- Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**
- Art. 9 - Riscossione coattiva**
- Art. 10 - Entrata in vigore del Regolamento**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) per quanto concerne la quota spettante al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, con proprio specifico atto, adotta aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dall'eventuale coniuge e/o figli con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Art. 4

Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997 le aree fabbricabili possono scontare l'Imposta Municipale Propria come terreno agricolo sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997. Conseguentemente, la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una Società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o da altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'Imposta Municipale Propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 5

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che questi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente stesso, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 6

Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta Municipale Propria, può essere destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ufficio Tributi che ha partecipato a tale attività, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 7

Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell'Imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo dell'Imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto dell'Imposta relativo all'anno successivo. In entrambi i casi gli eredi dovranno comunicare all'Ufficio Tributi, nei termini dianzi previsti per il versamento, di essersi avvalsi del presente differimento del termine.

Art. 8

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, su indirizzo generale della Giunta Comunale, può, eccezionalmente, consentire, su richiesta scritta e motivata del Contribuente che si trovi in condizioni di comprovate ed oggettive difficoltà, una dilazione nel pagamento degli Avvisi di accertamento ricevuti. Nel tal caso, detto pagamento potrà essere dilazionato in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.
Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli Avvisi.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) il debitore deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva potrà essere gestita direttamente dal Comune o affidata a soggetti terzi nei modi di legge.

Art. 10
Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.